

NOVITA' SU PEGNO E <PATTO MARCIANO>

Con l'approvazione del D.L. n. 59 del 3.5.2016, il Consiglio dei Ministri ha introdotto importanti novità nelle norme che regolano l'istituto del **<pegno>** e del **<patto marciano>**. Sul primo punto, è stabilito che il debitore possa consentire la costituzione di un diritto reale di garanzia su di un bene mobile, destinato, ad esempio, all'esercizio dell'impresa (un macchinario), con il **diritto**, però di **continuare ad utilizzarlo** nel processo produttivo. Ciò in deroga a quanto stabilito dall'art. 2786 del Codice civile, secondo cui il pegno si costituisce con la consegna del bene al creditore. L'obiettivo che si propone la norma è **facilitare l'accesso al credito** delle imprese, che spesso possono offrire in garanzia solo beni strettamente necessari per la continuità aziendale. Il creditore, d'altra parte, sarà tutelato attraverso l'istituzione di un **registro digitale**, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, denominato <Registro dei pegni non possessori>, che permetterà di rendere **opponibile la garanzia ai terzi**. Quanto al **<patto marciano>**, la nuova norma prevede espressamente che per i finanziamenti, stipulati tra istituti di credito ed imprese, dove il bene posto a garanzia sia costituito da un **immobile** (non residenza dell'imprenditore), sia consentito stipulare un contratto di **cessione del bene** la cui efficacia sia condizionata all'**inadempimento** del debitore. Per questa ipotesi, il valore di cessione è determinato da un terzo, con una procedura definita tre le parti. Qualora il valore del bene, al momento della cessione, sia **superiore** al debito residuo, il creditore dovrà **corrispondere** al debitore la **differenza** dei due valori. Qualora, invece, il valore del bene sia **inferiore** al debito residuo, **il debitore nulla dovrà** al creditore. Riguardo all'inadempimento, idoneo a far scattare il <patto marciano>, nell'ipotesi di finanziamento rimborsabile in rate mensili, esso si verificherà col **mancato pagamento** per oltre 6 mesi dalla scadenza di almeno 3 rate. Nel caso di rimborso del debito in unica soluzione o con rateazione superiore al mese (esempio, rate trimestrali o semestrali), l'inadempimento si verificherà trascorsi

6 mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il decreto, inoltre, introduce novità in materia di **esecuzione forzata e fallimento**, volte ad una maggiore celebrità del procedimento e un'ulteriore impulso all'informatizzazione.

NUOVO <OIC 24>

E' disponibile, dal 3 maggio scorso, sul sito dell'Organismo italiano di contabilità, la bozza della **rinnovata versione** del principio contabile **OIC 24**. Il nuovo documento, con decorrenza dai bilanci con esercizio avente inizio dall'1.1.2016, recepisce la norma che prevede l'**eliminazione**, dalla voce dello Stato patrimoniale <BI2>, i **costi di ricerca e pubblicità** ed i **nuovi criteri di determinazione** della vita utile dell'**avviamento** e dei **costi di sviluppo**. Nel paragrafo relativo alla prima applicazione del principio contabile, è stabilito che i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, **continuano** ad essere iscritti nella voce <BI2 Costi di sviluppo>, **se soddisfano** i relativi **criteri per la capitalizzazione**; in caso contrario, devono essere eliminati dallo Stato patrimoniale. Stessa regola è prevista per i costi di pubblicità, capitalizzati fino all'esercizio 2015: se soddisfano i **requisiti** stabiliti per la capitalizzazione dei **<costi d'impianto e ampliamento>**, possono essere **riclassificati** nella voce <BI1 Costi di impianto e di ampliamento>, altrimenti, eliminati dallo Stato patrimoniale. In linea generale, sia i costi di sviluppo, sia i costi di impianto e di ampliamento, possono essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale se: - è dimostrata la loro **utilità futura**; - esiste una correlazione oggettiva con i relativi **benefici futuri** di cui godrà la società; - è stimabile con ragionevole certezza la loro **recuperabilità**, che va determinata tenendo conto del principio della prudenza. Tali costi sono iscrivibili, comunque, col **consenso del Collegio sindacale** (ove esistente). Riguardo all'**avviamento**, è previsto che le nuove disposizioni relative all'ammortamento (in base alla vita utile) debbano essere **applicate retroattivamente**, così come previsto dall'OIC 29. Per l'avviamento, tuttavia, se questo era presente nel bilancio 2015, è consentita l'adozione del **precedente**

principio (con relativa **menzione** in Nota integrativa).

CESSIONE D'AZIENDA: CASO PARTICOLARE

La Cassazione, con la sentenza n. 7121 del 12.4.2016, ha evidenziato una particolare fattispecie di **<trasferimento di un ramo d'azienda>**. E' il caso del passaggio da un datore di lavoro ad un altro di <... più lavoratori dipendenti, dotati di particolari competenze, stabilmente **coordinati e organizzati tra loro**, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili>. I giudici hanno ritenuto **illegittima la cessazione del rapporto di lavoro**, da parte del primo datore di lavoro, e la riassunzione degli stessi lavoratori, da parte del secondo, ravvisando invece applicabile, a questa fattispecie, l'art. 2112 del Codice civile, che prevede la **continuità del rapporto di lavoro dipendente**. In pratica, per aversi <trasferimento d'azienda> è dunque sufficiente che vi sia il subentro del nuovo imprenditore in una struttura organizzata idonea all'esercizio dell'impresa; ciò, può verificarsi anzitutto, per effetto di un contratto di cessione d'azienda, ma anche di **qualsiasi altra vicenda che provochi una successione nell'impresa** (successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, mutamento della titolarità di una concessione a seguito di un atto <autoritativo> della pubblica amministrazione, successione ereditaria). Si vedano in proposito le sentenze della Cassazione n. 493/2005, n. 199/2008, n. 17418/2005 e n. 28381/2006. Tenuto conto di quanto sopra, è opportuna una certa cautela riguardo al possibile atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria, in casi simili, specie riguardo alle **imposte indirette**.

NOVITA' SUL TIMBRO DI <DATA CERTA>

Le Poste Italiane, con una circolare <interna> (non disponibile) hanno comunicato ai vari Uffici, che **a partire dall'1.4.2016** non è più possibile erogare presso gli stessi il **servizio di <data certa>**, con l'apposizione del timbro, tramite il quale si ottiene la prova che il documento è stato formato in un **determinato giorno**,

me, anno. Restano utilizzabili gli **ulteriori**, seguenti servizi alternativi: - **registrazione** del documento presso l'Agenzia delle Entrate (imposta fissa 200 euro, codice tributo <109T>); - **< copia conforme> del notaio**, con apposizione sul documento di data e firma; - invio del **plico, senza busta, per raccomandata** (dal <codice a barre> è possibile risalire alla data di spedizione); - invio del documento tramite **PEC**; - utilizzo di una **marca postale elettronica (EPCM)**, tramite il servizio offerto da Poste italiane; - apposizione di **<marca virtuale>** su un documento informatico, associando allo stesso data e ora certa, senza necessità di firma digitale.

DETRAZIONI FISCALI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n. 18 del 6.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **detrazioni fiscali** a beneficio delle <persone fisiche>. I principali sono i seguenti: - tra le spese per la **frequenza scolastica**, sono comprese anche quelle relative alla **mensa**, anche se i relativi servizi sono forniti da soggetti terzi, rispetto alla scuola; - la spesa per la frequenza di **istituti universitari stranieri** è ammessa nel limite di quella sostenibile con riferimento a corsi di istruzione della **medesima area disciplinare e zona geografica** in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente; - le spese per i corsi di laurea svolti dalle **Università telematiche** possono essere detratte nei limiti previsti dal decreto ministeriale 29.4.2016 n. 288; - le spese sostenute per i **sistemi di contabilizzazione del calore**, che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31.12.2016, possono rientrare tra gli interventi di **riqualificazione energetica** (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006, detrazione 65%), solo se accompagnati dalla **sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale**. Viceversa, se tali dispositivi sono installati **senza ulteriori modifiche** dell'impianto di riscaldamento, oppure le modifiche non permettono di accedere alla detrazione per la <riqualificazione energetica>, le relative spese rientrano tra gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, finalizzati al

conseguimento di risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis del TUIR (che danno diritto ad una detrazione del 50%).

SPESE DI PUBBLICITA' E SPESE DI RAPPRESENTANZA

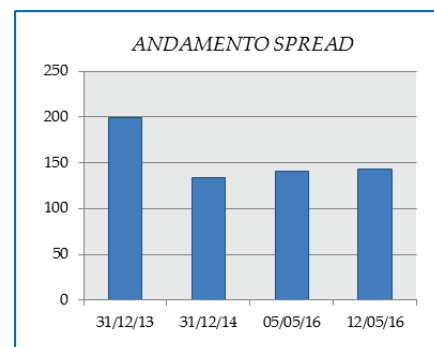
Una recente sentenza della Cassazione (n. 8850 del 4.5.2016) offre spunti per meglio cogliere la **differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza**. Premettendo che la conseguenza principale della classificazione di questi due generi di spesa è la **detraibilità dell'IVA** (consentita solo nel primo caso), la sentenza di cui sopra si occupa di considerare la natura degli oneri sostenuti da una società per **ospitare giornalisti** che, tramite i loro articoli, poi pubblicati su riviste specializzate, avrebbero incentivato l'interesse per i servizi offerti dalla società stessa. Nonostante l'Agenzia delle Entrate avesse giudicato di <rappresentanza>, queste spese, in quanto l'ospitalità non era diretta a <clienti>, per la Cassazione si è reso invece evidente il **collegamento tra la spesa sostenuta e le vendite** della società, e quindi innegabile l'inerenza dell'onere con l'attività svolta, ed ha concluso che ci si trovava in presenza di vere e proprie spese di pubblicità.

OPPOSIZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Come noto, la violazione al segreto professionale è **penalmente sanzionata** (in capo al professionista) dall'art. 622 del Codice penale (reclusione fino ad un anno o multa da 30 a 516 euro). Nel caso in cui, nel corso di una verifica il professionista opponga il segreto professionale, ma il pubblico ministero autorizzi ugualmente i verificatori a proseguire il controllo, lo stesso professionista può **ulteriormente ricorrere alla Commissione tributaria provinciale**, o, nel caso in cui **non siano contestate violazioni fiscali**, questi potrà rivolgersi al **giudice ordinario**. E' quanto stabilito dalla **Cassazione a Sezioni Unite**, nella sentenza n. 8587 del 2.5.2016. Prima di questa pronuncia, nei casi in cui non era proposto ricorso tributario, il professionista non poteva ulteriormente opporsi. In linea generale, **in caso di verifica**, oltre al caso

di opposizione del segreto professionale, **è richiesta l'autorizzazione della Procura**: - per leggere la **posta chiusa o le mail non lette**; - nell'ipotesi di accesso presso l'**abitazione** del contribuente (che viene concessa qualora sussistano gravi indizi di violazioni delle norme tributarie); - nel caso di accesso presso la **sede promiscua attività/abitazione** (non necessariamente devono sussistere gravi indizi di evasione o della violazione di norme tributarie); - per l'**apertura coattiva di borse, plichi, casseforti, mobili, ripostigli** (per l'autorizzazione non occorrono gravi indizi di evasione).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	12/05/16	05/05/16
3 mesi	-0,262	-0,259
6 mesi	-0,146	-0,146
1 anno	-0,012	-0,013
CAMBI	12/05/16	05/05/16
Euro - USD	1,1389	1,1439
Euro - yen	124,50	122,51
SPREAD	12/05/16	05/05/16
Btp vs BUND 10 years	142,7	140,4



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO